

COMUNE DI VALLE DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020.

L'anno DUEMILAVENTI, addì CINQUE del mese di AGOSTO alle ore 19,00 nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervennero i Signori:

Presenti

1. HOFER MariannaSI
2. BIANCHI Oreste
3. CHICCA AndreaSI
4. DA GIAU Nicola
5. EMMLER MarianneSI
6. SORAVIA GabrieleSI
7. TOSCANI ArturoSI
8. VIANELLO Licurgo detto PacinoSI
9. BATTISTELLA DanielSI
10. CILIOTTA TitoSI
11. SORAVIA CelsoSI

Presenti N. 9

Reg. Albo n. SU

Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 69/2009, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On Line del sito del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Valle di Cadore, 10 AGO, 2020

Il Messo Comunale

Roberta Casanova

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Salvatore BATTIATO.

Constato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza l'Avv. Marianna HOFER nella sua qualità di SINDACO, che dichiarata aperta la seduta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio interessato, attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi del D.Lgs..267/2000, art.49 – comma 1.

Il Responsabile del servizio tecnico interessato..... Dott.ssa Disca Daniela *Disca Daniela*

Il Responsabile dell'ufficio ragioneria, attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi del D.Lgs..267/2000, art.49 – comma 1.

Il Responsabile dell'ufficio ragioneria..... Dott.ssa Disca Daniela *Disca Daniela*

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga* »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che lo stesso debba essere validato dall'ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario dopo che l'ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel contesto in cui opera il Comune di Valle di Cadore non è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e che pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 sono in capo al Comune medesimo;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria, e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus *COVID-19* e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dalla stessa ARERA;

DATO ATTO che alla data odierna non è stato ancora approvato il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020, peraltro non ancora fornito nella sua formulazione cosiddetta "grezza" da parte del soggetto affidatario del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, pur essendo detta disposizione derogabile per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile con deliberazione consiliare da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al Piano Finanziario del servizio per l'anno medesimo, pur trattandosi anche qui di disposizione resa derogabile per l'anno 2020;

CONSIDERATO che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio dettato dal sopra citato comma 654 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

RITENUTO, per quanto sopra, di confermare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione consiliare n. 7 del 26.02.2019, rimandando a successivo conguaglio la regolazione della eventuale differenza di costi risultante dal PEF 2020 rispetto a quelli determinati per l'anno 2019;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino ai tre anni successivi, a decorrere dall'anno 2021;

DATO ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

RICHIAMATO inoltre il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n. 15 in data odierna, e in particolare la facoltà di introdurre anche

annualmente riduzioni ed agevolazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge ed ivi disciplinate, ponendone l'onere a carico della fiscalità generale del Comune;

RITENUTO, in considerazione della grave e perdurante emergenza causata dalla diffusione del virus *COVID-19*, di intervenire in via straordinaria per l'anno 2020 con l'introduzione di alcune agevolazioni nei confronti delle utenze domestiche non residenti, in considerazione delle limitazioni negli spostamenti che hanno di fatto impedito la fruizione delle seconde case nel periodo di interdizione degli spostamenti tra comuni, e delle categorie dell'utenza non domestica, maggiormente interessate dai provvedimenti governativi di sospensione temporanea delle attività;

VISTA la deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 avente per oggetto "*Adozione di misure urgenti a tutela del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19*", la quale, ferme restando le prerogative già attribuite dalla Legge 147/2013 agli enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, introduce:

- una metodologia per il riconoscimento obbligatorio di riduzioni della quota variabile della TARI 2020 a favore delle utenze non domestiche immediatamente riconducibili a categorie per le quali sia stata disposta da norme statali la sospensione dell'attività per *COVID-19*, collegandole ai giorni di chiusura per le attività non più soggette a chiusura alla data della delibera, e nella misura del 25% per le restanti;
- la possibilità di introdurre riduzioni commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti per le utenze non domestiche che abbiano volontariamente sospeso l'attività nel periodo di emergenza;
- la possibilità di riconoscere un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche disagiate in possesso dei requisiti per usufruire dei bonus elettrico, gas e idrico, ovvero già titolari di uno dei medesimi;

RILEVATO che le riduzioni obbligatorie previste da ARERA con la deliberazione n. 158/2020, agendo sui coefficienti potenziali di produzione di rifiuti Kd, comportano la redistribuzione dei costi a carico delle utenze che non beneficiano di siffatte riduzioni, anche mediante un meccanismo di spostamento dell'aggravio sugli anni successivi (concorrendo a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18), e ritenuto che nell'attuale momento di grande disagio, ma anche di incertezza per il futuro, non sia opportuno avvalersi di tale metodologia ma occorra invece assicurare le agevolazioni obbligatorie ponendole a carico del bilancio comunale, anche attraverso l'impiego dei fondi straordinari erogati dallo Stato per l'emergenza, oltre che estenderle all'intera quota variabile del tributo e non solo ad una quota minoritaria dello stesso;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 12 del 9 luglio 2020, avente per oggetto "*Quarta variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022*", è stata ridotta di € 28.000,00 l'entrata da gettito TARI 2020 sul cap. 32.2, compensando il minore introito con una corrispondente quota dell'acconto del fondo per l'esercizio di funzioni fondamentali erogato dal Ministero dell'Interno – Finanza locale in data 28.05.2020, così ponendo a carico della fiscalità generale del Comune il minor gettito TARI dovuto all'introduzione delle agevolazioni speciali per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013;

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno e maggiorata di un importo pari al 50 per cento;

OSSERVATO che dall'anno 2020, ai sensi dell'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, le rate della TARI scadenti prima del 1° dicembre debbono essere calcolate sulla base delle tariffe vigenti l'anno precedente, e solo per i versamenti scadenti dopo il 1° dicembre si tiene conto delle tariffe deliberate per l'anno di riferimento, purché siano state pubblicate sull'apposito sito del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che la conferma per il 2020 delle tariffe dell'anno 2019 fa venire meno la necessità di conguaglio di cui al punto precedente, svincolando il Comune dalla necessità di riscuotere almeno una rata dopo il 1° dicembre, in concomitanza con la scadenza dell'IMU;

RITENUTO, quindi, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 16 settembre 2020;
- seconda rata: 16 novembre 2020;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2020;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per*

l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha confermato l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, modificando, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

ATTESO:

- che l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e successive modificazioni, ha differito al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- che l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha poi disposto l'allineamento dei termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

UDITO l'intervento del Sindaco-Presidente che si sofferma ad illustrare le agevolazioni concesse a carico del bilancio comunale, non senza aver rilevato che per i residenti – per i quali la situazione si presenta assai più delicata (non potendo sostenersi un minor conferimento di rifiuti da parte loro) – si stanno invece studiando altre forme di aiuto;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 della normativa predetta;

Con voti favorevoli n. 6 ed astenuti n. 3 (Battistella Daniel, Ciliotta Tito e Soravia Celso) resi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di confermare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione consiliare n. 7 del 26 febbraio 2019, nella misura seguente:

UTENZE DOMESTICHE		
Componenti nucleo	Parte fissa (€/mq.)	Parte Variabile (€)
	Tariffa 2019	Tariffa 2019
1	0,58677	53,77366
2	0,68456	125,47188
3	0,75441	161,32099
4	0,81029	197,17009

5	0,86618	259,90603
6 o più	0,90809	304,71742

con la precisazione che:

- la quota unitaria **Quf** (€/mq) relativa alla parte fissa è pari ad € 0,69853
- la quota unitaria di produzione **Quv** (Kg/utenza) relativa alla quota variabile è pari a 349,3860666
- il costo unitario **Cu** (€/kg) relativo alla quota variabile è pari ad € 0,2565150
- la quota variabile per singola utenza **Quv x Cu** è pari ad € 89,62277;

UTENZE NON DOMESTICHE		Tariffa 2019		
		Parte Fissa	Parte Variabile	Tot. (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,26977	0,52972	0,79949
2	Campeggi, distributori carburanti	0,47531	0,93947	1,41478
3	Stabilimenti balneari	0,32758	0,64813	0,97571
4	Esposizioni, autosaloni	0,23765	0,47207	0,70972
5	Alberghi con ristorante	0,77077	1,53619	2,30696
6	Alberghi senza ristorante	0,55239	1,09372	1,64611
7	Case di cura e riposo	0,62946	1,24796	1,87742
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,68727	1,36481	2,05208
9	Banche ed istituti di credito	0,36612	0,72291	1,08903
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,63589	1,2651	1,90099
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,835	1,65615	2,49115
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,56523	1,12176	1,68699
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,668	1,32742	1,99542
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43035	0,8569	1,28725
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,52669	1,04542	1,57211
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,06824	4,11935	6,18759
17	Bar, caffè, pasticceria	1,55439	3,0973	4,65169
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,32958	2,64704	3,97662
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,336	2,6486	3,9846
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,59493	5,16321	7,75814
21	Discoteche, night club	0,8607	1,71536	2,57606

con la precisazione che:

- la quota unitaria **Qapf** (€/mq) relativa alla parte fissa è pari ad € 0,64231;
- il costo unitario **Cu** (€/kg) relativo alla parte variabile è pari ad € 0,15580;
- per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria per l'anno 2020 è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

- 3) di istituire, per il solo anno 2020, le seguenti riduzioni a carico della fiscalità generale del Comune:
- a) alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, di cui all'art. 23, punto b) del regolamento TARI, che beneficiano della riduzione del 25%, si applica una ulteriore riduzione di 5 punti percentuali. Tale riduzione non opera sulla quota residua del tributo già decurtata dalla riduzione del 25% ma si somma alla stessa comportando, per il solo anno 2020, un abbattimento complessivo del tributo nella misura del 30%;
 - b) alle utenze non domestiche attive nel Comune di Valle di Cadore, escluse quelle


appartenenti alle categorie per le quali non è stata disposta la sospensione delle attività per l'emergenza *COVID-19*, così individuate: 7- Case di cura e riposo, 9-Banche, istituti di credito e studi professionali, 11- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, 18- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, 19. Plurilicenze alimentari e/o miste, si applica per il solo anno 2020 la riduzione del 100% della quota variabile del tributo;

- 4) di precisare che la riduzione di cui alla lettera b) del precedente punto 3) assicura all'utenza non domestica i benefici introdotti con l'art. 1 della delibera ARERA n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020 a parziale abbattimento della quota variabile del tributo e ne comporta necessariamente il superamento;
- 5) di dare atto che l'importo delle riduzioni di cui al precedente punto 3) è quantificato come segue:
 - € 6.600,00 per la riduzione di cui alla lettera a);
 - € 15.400,00 per la riduzione di cui alla lettera b);
- 6) di stimare in complessivi € 271.085,36 il gettito atteso dalla TARI 2020 al netto del tributo provinciale, tenuto conto delle variazioni ad oggi note, delle riduzioni applicabili per il 2020 e delle novità normative;
- 7) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito nei tre anni successivi, a decorrere dal 2021;
- 8) di precisare che nel piano finanziario del servizio integrato di gestione di rifiuti per l'anno 2020 la riduzione per raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, di cui al comma 658 della legge 147/2013, da porre a carico delle utenze non domestiche, è quantificata nella misura di € 1.704,53 risultante dall'applicazione ai costi variabili riferiti alle utenze non domestiche di cui alla delibera di approvazione delle tariffe TARI 2020 di una maggiorazione del 9,5% pari all'incremento del tasso di raccolta differenziata realizzato nell'anno 2018 (77,9%) rispetto all'anno 2017 (68,4%). Il corrispondente importo è detratto dai costi addebitati alle utenze domestiche;
- 9) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/20222, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle riduzioni applicabili per l'anno 2020, delle variazioni normative intervenute e delle variazioni delle utenze;
- 10) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5%, che sarà devoluto alla Provincia in base alle direttive vigenti per l'anno 2020;
- 11) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
 - prima rata: 16 settembre 2020;
 - seconda rata: 16 novembre 2020;con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2020.
- 12) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98.

Successivamente, stante la necessità di provvedere per tempo all'emissione degli avvisi di pagamento della tassa in parola, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

Letto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE
Avv. Marianna HOFER

IL SEGRETARIO
Dr. Salvatore BATTIATO

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

- CHE, su conforme attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Online del sito del Comune e all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10 AGO. 2020 senza presentazione di opposizioni, reclami ed osservazioni;
- CHE la presente deliberazione:
 - è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs.267/2000
 - è divenuta esecutiva dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma D.Lgs.267/2000).

Valle di Cadore, _____

IL SEGRETARIO
Dr. Salvatore BATTIATO